

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 01 rev. 1 CDE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

<b>Titolo</b>	<b>Modalità e tempistiche di registrazione e di accettazione delle transazioni sulla CDE</b>
Riferimenti normativi	Articolo 70 quater, commi 70quater.1 e 70quater.3 e Articolo 70quinquies, comma 70quinquies.4, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

**Publicata in data 25 gennaio 2010**

## 1. Premessa

L'Articolo 70 *quater*, comma 70quater.1 della Disciplina prevede che la consegna fisica dell'energia elettrica sottostante i contratti relativamente ai quali l'operatore abbia esercitato l'opzione avviene mediante la registrazione di una transazione, avente segno corrispondente ai contratti consegnati sui conti energia della PCE nella disponibilità dello stesso operatore secondo la modalità e i termini stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 70 *quater*, comma 70quater.3 della Disciplina prevede che la registrazione della transazione ai fini della consegna avviene al prezzo di regolamento dei contratti finanziari derivati, aventi periodo di consegna mensile, individuato da CC&G e comunicato al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 70 *quinqües*, comma 70quinqües.4, prevede che Il GME si riserva la facoltà di limitare l'accettazione delle richieste di esercizio dell'opzione di consegna qualora ciò non risulti compatibile con le risorse finanziarie allo stesso disponibili, definendo, quindi, per ciascun mese, un limite massimo al saldo netto tra le transazioni in acquisto e in vendita che possono essere registrate ai sensi del presente Articolo, secondo le modalità stabilite nelle DTF.

## 2. Modalità e termini di esercizio dell'opzione di consegna fisica

L'operatore inoltra la richiesta di esercizio dell'opzione di consegna fisica, sul ME, dell'energia elettrica sottostante il contratto finanziario concluso sull'IDEX, attraverso i sistemi informatici di Borsa Italiana e CC&G,.

L'opzione di consegna fisica è esercitabile il terzo giorno di CC&G aperta antecedente il mese di consegna, entro le 13:00.

L'invio ai Partecipanti esercitanti delle notifiche di accettazione o rifiuto delle richieste di esercizio, trasmesse dal GME, sarà effettuato il terzo giorno di CC&G aperta antecedente il mese di consegna, entro le ore 15:30.

Il prezzo a cui viene registrata la transazione di acquisto o vendita sulla CDE corrispondente al contratto che viene consegnato è pari al prezzo di regolamento del contratto mensile consegnato, stabilito da Bit e CC&G, al termine del quart'ultimo giorno di negoziazione del contratto stesso su IDEX.

### **3. Registrazione della transazione ai fini della consegna fisica**

La registrazione di una transazione di vendita o di acquisto sulla CDE comporta la registrazione di una corrispondente transazione sulla PCE, avente come controparte il GME.

Nel caso di una transazione in vendita, il GME provvede a registrarla sulla PCE, fino a capienza, sui conti energia nella disponibilità dell'operatore seguendo l'ordine di priorità indicato nella lista dei conti energia in immissione. Se i conti in immissione risultassero insufficienti per la registrazione della richiesta, il GME registra, fino a capienza, la parte residua sui conti energia in prelievo a partire da quello con priorità minore.

Nel caso di una transazione in acquisto, il GME provvede a registrarla sulla PCE, fino a capienza, sui conti energia nella disponibilità dell'operatore seguendo l'ordine di priorità indicato nella lista dei conti energia in prelievo. Se i conti in prelievo risultassero insufficienti per la registrazione della richiesta, il GME registra, fino a capienza, la parte residua sui conti energia in immissione a partire da quello con priorità minore.

Nel caso in cui la richiesta di registrazione di una transazione ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX non possa essere accettata, poiché non rispetta le condizioni di cui all'Articolo 70, comma 70quinquies.1, il GME rifiuta la transazione.

Fatto salvo quanto fin qui previsto, l'accettazione delle richieste di esercizio dell'opzione di consegna fisica è subordinata, altresì, alle verifiche di cui al successivo paragrafo 4.

### **4. Limitazione delle richieste di esercizio dell'opzione di consegna**

Il GME determina e pubblica ogni mese sul proprio sito internet il saldo netto massimo ammissibile di tutte le transazioni di cui è ammessa la registrazione sulla CDE.

Qualora il saldo netto mensile derivante dalla differenza, in valore assoluto, tra tutte le richieste di registrazione di transazioni in acquisto e di transazioni in vendita che siano già state verificate congrue ai sensi dell'Articolo 70quinquies.1 della Disciplina ecceda il saldo netto massimo ammissibile, il GME procede a rifiutare le transazioni fino al limite di concorrenza con il saldo netto massimo ammissibile.

Il criterio applicato dal GME al fine di ricondurre il saldo netto mensile delle transazioni da registrare nei limiti del saldo netto massimo ammissibile, prevede:

- 1) un confronto quantitativo tra il valore cumulato delle richieste di registrazione di transazioni in acquisto e il valore cumulato delle richieste di registrazione di transazioni in vendita che siano già state verificate congrue ai sensi dell'Articolo 70quinquies.1 della Disciplina;
- 2) il progressiva rifiuto, fino al limite di compatibilità dei saldi, delle richieste di registrazione di transazioni in acquisto o in vendita che dal confronto presentano, a livello aggregato, il valore più alto.

L'ordine di rifiuto progressivo di cui al punto 2) rispetta il criterio di priorità temporale di ricezione delle richieste di registrazione delle transazioni.